



CITTA' DI MAROSTICA

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 64 del 30/11/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

L'anno Duemilaventidue il giorno Trenta del mese di Novembre alle ore 19:30, previa convocazione nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione, presso la sala multimediale di Palazzo Baggio, in via IV Novembre n. 10.

Assume la presidenza il Sig. FANTINATO PIETRO, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa, altresì, il dott. ALBANO MARCO, in qualità di Segretario Generale e verbalizzante della seduta.

All'inizio della trattazione del suindicato oggetto, vengono accertati presenti i seguenti componenti del Consiglio:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MOZZO MATTEO	Sindaco	Presente	
SCOMAZZON VALENTINO	Vice Sindaco	Presente	
BERTOLIN RENATO	Consigliere	Presente	
BIANCHIN YLENIA	Consigliere	Presente	
PARISE MICHELE	Consigliere	Presente	
DALLA ROSA MARA	Consigliere	Presente	
BERGAMO DANIELA	Consigliere	Presente	
SEGANFREDDO GRETA	Consigliere	Presente	
FANTINATO PIETRO	Presidente del Consiglio	Presente	
BUREI MARIALUISA	Consigliere		Assente giustificata
GRAPIGLIA MARCO	Consigliere	Presente	
PRESA STEFANO	Consigliere	Presente	
SANTINI GIORGIO	Consigliere	Presente	
CAPUZZO ANTONIO	Consigliere	Presente	
COSTA MARIATERESA	Consigliere	Presente	
SCETTRO GIANNI	Consigliere	Presente	
DALLA VALLE MARICA	Consigliere	Presente	
		Presenti N. 16	Assenti N. 1

Partecipa altresì l'Assessore esterno Colosso Enzo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Documento amministrativo informatico

sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

PRESENTI: 16.

Il Presidente FANTINATO dà lettura dell'oggetto della proposta, cedendo poi la parola all'Assessore Esterno COLOSSO, il quale illustra la delibera, precisandone la necessità per far fronte all'aumento esponenziale dei costi delle utenze e approvare il bilancio in tempi brevi.

Comunica l'intenzione dell'amministrazione di ridurre gli aumenti alle aliquote, previsti con tale atto, qualora la situazione dovesse migliorare o dovessero pervenire contributi statali, illustrando poi tali aliquote.

COLOSSO segnala un refuso al punto b) del dispositivo ove viene erroneamente indicata l'aliquota del 5,3, in luogo della corretta specifica del 6 per mille per le categorie A8 e A9, come riscontrabile nell'allegato A).

COSTA chiede conferma del fatto di voler rivedere le aliquote in caso di stanziamento di contributi statali, con conferma da parte di COLOSSO.

COSTA chiede inoltre, se non fosse stato possibile attendere prima di proporre l'applicazione di tali aliquote che rischiano di allarmare i cittadini.

SANTINI prende la parola per sottolineare come questi aumenti siano allora teorici e non sostanziali, in quanto potrebbero essere annullati in caso di contributi nazionali. Suggerisce cautela in tali operazioni, soprattutto ai fini della stesura del bilancio.

COLOSSO sottolinea che tale aumento non ha natura cautelativa, quanto invece obbligatoria, in quanto le spese previste in aumento delle utenze sono spese certe e pertanto dev'essere avanzata una previsione attendibile anche delle entrate che possano farvi fronte.

DALLA VALLE puntualizza che anche in passato si è gestito il bilancio provvisorio in dodicesimi, sottolineando che, a tal proposito, tali aumenti non saranno piacevoli per famiglie e imprese. Chiede se non vi sia la possibilità di applicare una riduzione delle spese al fine di evitare tali aumenti, tutelando il bilancio comunale.

COLOSSO sottolinea che si tratta di un deficit di bilancio di € 700.000,00 non affrontabili con i soli tagli, tuttavia concorda che a fronte di tali aumenti delle imposte è necessario anche ridurre le spese. A solo fine esemplificativo, illustra che la sola eliminazione del trasporto scolastico ridurrebbe la spesa di € 250.000,00.

CAPUZZO indica che nel marzo 2018 vi era la proposta del PICIL e la consegna dei lavori è stata effettuata solo nel luglio 2022, ovvero 4 anni dopo. Se fosse stato fatto prima, si sarebbe ipotizzato un risparmio sulle utenze del 40%.

COLOSSO replica chiedendo il perchè questa manovra non fu attuata dalle precedenti amministrazioni. Ribadisce quanto ora il PICIL esista e veda la sua discussione collocata all'interno del Bilancio 2023, con effetti reali e concreti.

CAPUZZO replica sugli effetti parziali del PICIL, visto il ritardo di consegna dei lavori. Ribadisce inoltre di aver condotto con il proprio precedente gruppo alla realizzazione del PICIL.

DALLA VALLE riferisce quanto le precedenti amministrazioni cercassero soluzioni innovative per ridurre i costi, tra le quali il car sharing, invece di tagliare i servizi.

Il SINDACO riferisce di un confronto con il Responsabile d'Area, tale dott. Dal Zotto, ad inizio mandato sulla fattibilità di avviare un progetto di car sharing, che tuttavia si prospettava fin dall'inizio come fallimentare dal punto di vista applicativo.

DALLA VALLE puntualizza che il Responsabile d'Area è un tecnico che attua direttive e forse non ha creduto molto nel progetto.

Alla richiesta di SANTINI sugli effetti di tale modifica COLOSSO sottolinea che la modifica anche successiva varrà per l'intero anno 2023.

DALLA ROSA prende la parola sul tema del car sharing, sottolineando che il progetto non è partito per la paura, da parte dei genitori, dei rischi e delle responsabilità.

Non vi sono altri interventi.

Pertanto, all'esito della discussione così sinteticamente verbalizzata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto dunque che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Visti i commi da 739 a 783 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della cd. "nuova IMU";

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di a) fabbricato;

b) abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

- categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- c) abitazioni assimilate all'abitazione principale;
 - d) area fabbricabile;
 - e) terreno agricolo;

Rilevato, nel dettaglio, che ai sensi della lett. c) del citato comma 741, sono considerate abitazioni principali:

- 1) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5) *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*
- 6) *su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;*

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) *ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) *a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;*
- d) *ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;*

Considerato che l'art. 1, comma 760, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione al 75 per cento dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 50% della base imponibile nei seguenti casi:

- a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Tenuto conto inoltre che la legge di bilancio 2021, legge 30/12/2020, n. 178, ha così disposto all'art. 1 comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Visto il *Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 11.05.2020;

Ritenuto opportuno deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, l'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, *In deroga all'articolo 52 del decreto*

legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- *ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. (omissis);*
- *ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. (omissis);*

Richiamate le deliberazioni di Consiglio comunale

- n. 84 del 29.12.2021, avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.";
- n. 12 del 21.03.2022, avente ad oggetto "ALIQUOTE IMU 2022: RECEPIMENTO DELLA RIDUZIONE INTRODOLTA DALL' ART. 1, COMMA 743, DELLA L. 30/12/2021, N. 234 PER I PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO POSSESSORI DI IMMOBILI NON LOCATI, LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2022.";

Preso atto che:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019 dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- il Decreto 20 luglio 2021 ha approvato le "specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere";

Appurato che, alla data di stesura del presente atto, non è ancora stata resa disponibile sul sito del Portale del federalismo fiscale la procedura per l'elaborazione del citato prospetto;

Atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Dato atto che l'attuale termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2022;

Ricordato che cessano di avere effetto le previsioni, vevoli solo per il 2022, del comma 743 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 che stabiliva che l'IMU era ridotta al 37,5% (anziché al 50% come ordinariamente previsto dal 2021, dal comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Preso atto che si rende necessario dare copertura alle maggiori spese per costi energetici e di riscaldamento previsti per l'annualità 2023, adottando idonee misure che potranno essere oggetto di revisione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, alla luce degli interventi legislativi attesi a livello nazionale;

Ritenuto, per l'anno 2023, di stabilire l'aliquota ordinaria nell'1,06% e di modulare le restanti aliquote come da prospetto allegato sub A);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato sub B) al presente atto;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che tale proposta è stata discussa nella seduta della Commissione consiliare bilancio del 24.11.2022;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Area 2^a Servizi finanziari e risorse umane (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale”;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti votanti	16
Favorevoli	11 (Mozzo, Scomazzon, Bertolin, Bianchin, Parise, Dalla Rosa, Bergamo, Seganfredo, Fantinato, Grapiglia e Presa)
Contrari	//
Astenuti	5 (Santini, Capuzzo, Costa, Scettro e Dalla Valle)

DELIBERA

1. **di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023 come segue:
 - a. aliquota ordinaria: **10,6 per mille**;
 - b. aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (art. 1, comma 748, della l. 160/2019): **6,0 per mille**;
 - c. detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (art. 1, comma 749, della l. 160/2019): dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - d. aliquota per gli immobili accatastati in cat. B: **10,1 per mille**;
 - e. aliquota per le restanti tipologie di immobili: (altri fabbricati, aree edificabili): **10,6 per mille**;
 - f. immobili locati a canone concordato (art. 1, comma 760, della l. 160/2019): **7,95 per mille**;
 - g. fabbricati rurali strumentali all'attività agricola: **1,0 per mille**;
 - h. terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della l. 160/2019): **8,8 per mille**;
 - i. beni merce (art. 1, comma 751, della l. 160/2019): **esenti**;
 - j. immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **10,6 per mille**;
 - k. unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da pensionati non residenti nel territorio dello Stato, come individuati dall'art. 1, comma 48, della l. 78/2020: **5,3 per mille**;

2. **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della l. 160/2019, che è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3. **di approvare** ed allegare sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il prospetto riepilogativo delle aliquote, agevolazioni, assimilazioni e detrazioni IMU per l'anno 2023;

4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) *non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme pari od inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta*;

5. **di dare atto** che l'elaborazione del prospetto delle aliquote tramite il Portale del federalismo fiscale avverrà non appena sarà resa disponibile l'apposita funzionalità.

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati integralmente nella registrazione audio-video [dal minuto 28:21], conservata agli atti del Consiglio Comunale effettuato in data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
FANTINATO PIETRO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
ALBANO MARCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 del 30/11/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/12/2022 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, 15/12/2022

L'incaricato
GUZZO NICOLAS

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**Verbale di deliberazione di ATTO DI CONSIGLIO
N. 64 del 30/11/2022**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

L'incaricato, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione diviene esecutiva al termine dei dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'incaricato

GUZZO NICOLAS

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 1778 del 19/11/2022**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

Marostica, 22/11/2022

Il Responsabile dell'Area
2 - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
FABRIS SILVIA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 1778 del 19/11/2022**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE,
AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta.

Marostica, 23/11/2022

Il Responsabile dell'Area
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
FABRIS SILVIA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



CITTA' DI MAROSTICA
PROVINCIA DI VICENZA

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI PROPOSTA N. 1778/2022
DEPOSITATA AGLI ATTI DELLA SEGRETERIA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE,
AGEVOLAZIONI, ASSIMILAZIONI E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime parere favorevole in merito alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2. del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, 24/11/2022

ALBANO MARCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248
Partita IVA. 00255650244
www.comune.marostica.vi.it
pec: marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio comunale in data 30.11.2022

ALIQUOTE IMU ANNO 2023

N.	Fattispecie	Norma di riferimento	Aliquota applicata
1.	<p>Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (massimo 3 pertinenze fra le categorie C/2, C/6, C/7 - una sola unità per ogni categoria catastale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta.</p>	art. 1, c. 740, l. 160/2019	esente
2.	<p>Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (massimo 3 pertinenze fra le categorie C/2, C/6, C/7 - una sola unità per ogni categoria catastale).</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977.</p>	art. 1, c. 748, l. 160/2019	6,0 per mille (pari allo 0,60%) con detrazione di 200 €
3.	<p>Fabbricati del gruppo catastale B</p> <p>fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo</p> <ul style="list-style-type: none">- Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme- Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)- Scuole e laboratori scientifici- Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	art. 1, c. 754, l. 160/2019	10,1 per mille (pari all'1,01%)

4.	Fabbricati del gruppo catastale D Ai sensi dell'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.	art. 1, c. 753, l. 160/2019	10,6 per mille (pari all'1,06%)
5.	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, l. 160/2019	esenti
6.	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	art. 1, c. 750, l. 160/2019	1,0 per mille (pari allo 0,10%)
7.	Altri fabbricati (ossia i fabbricati diversi da: abitazione principale, fabbricati dei gruppi catastali B e D, fabbricati merce e fabbricati rurali strumentali, come elencati ai precedenti punti da 1. a 6.) fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo - fabbricati di categoria A che non sono abitazioni principali - fabbricati di categoria C che non rientrano fra le pertinenze dell'abitazione principale	art. 1, c. 754, l. 160/2019	10,6 per mille (pari all'1,06%)
8.	Abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	art. 1, c. 760, l. 160/2019	7,95 per mille (pari allo 0,795%)
9.	Aree fabbricabili Ai sensi dell'art. 1, comma 746, della l. 160/2019, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione	art. 1, c. 754, l. 160/2019	10,6 per mille (pari all'1,06%)
10.	Terreni agricoli (<u>se non esenti</u> ai sensi dell'art. 1, comma 758, della l. 160/2019 – cfr. il seguente punto 11.)	art. 1, c. 752, l. 160/2019	8,8 per mille (pari allo 0,88%)
11.	Terreni agricoli a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d. lgs. 99/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, co. 3, del citato d. lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione b) (<i>fattispecie non applicabile al Comune di Marostica</i>) c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della l. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993	art. 1, c. 758, l. 160/2019	Esenti

ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 741, della l. 160/2019 sono considerate abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il Comune di Marostica considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (facoltà data ai Comuni dal punto 6) dell'art. 1, comma 741, della l. 160/2019).

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

Ai sensi dell'art. 1, comma 747, della l. 160/2019, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. (Cfr. art. 10 del vigente *Regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 11.05.2020);
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Pertanto, per l'anno 2023, ricorrendo tali presupposti l'aliquota applicata è del 5,30 per mille (pari allo 0,530%).

Il Dipartimento delle Finanze, nella [risoluzione n. 5/DF del 11.06.2021](#), afferma che per beneficiare dell'agevolazione di cui trattasi, la residenza del soggetto passivo deve coincidere con lo Stato che eroga il trattamento pensionistico.

Si fa presente, inoltre, che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>)
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: ([INPS - Paesi extra UE convenzionati](#)). Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall'elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell'art. 1 della citata legge di bilancio 2021.

Come indicato nella citata risoluzione del Dipartimento delle Finanze, nel caso in cui la pensione sia maturata esclusivamente in uno Stato estero, le agevolazioni non sono applicabili poiché manca uno dei presupposti richiesti.

L'agevolazione spettante ai pensionati esteri è applicabile solo se vengono rispettati tutti i requisiti previsti dal Legislatore, sopra analizzati.

Al fine di verificare la spettanza dell'agevolazione in argomento, è prevista la compilazione di un'apposita modulistica.